



## *Al Ministro per i beni e le attività culturali*

### **Approvazione dello Statuto della Galleria dell'Accademia di Firenze**

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
- Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», e successive modificazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
- Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»;
- VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171,



concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», con cui sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo»;

VISTO il decreto ministeriale 9 gennaio 2019 recante «Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali»;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, *"Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei"*;

Tenuto conto della nota dell'Ufficio legislativo, prot. n. 5085 in data 21 febbraio 2019, e della nota della Direzione generale Musei, prot. n. 4798 in data 20 marzo 2019, con la quale è stato trasmesso, per l'approvazione, lo Statuto della Galleria dell'Accademia di Firenze;

#### DECRETA:

È approvato lo Statuto della Galleria dell'Accademia di Firenze, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 27 MAR. 2019

IL MINISTRO





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE

## STATUTO della Galleria dell'Accademia di Firenze

### PREAMBOLO

Per salvaguardare il *David* di Michelangelo dagli agenti atmosferici fu costruita l'apposita Tribuna con lo scopo di dargli il valore e la luce dovuti. Nel 1873 la famosa scultura vi fu trasferita, dando con ciò inizio alla storia della Galleria dell'Accademia di Firenze che nel 1882 fu sottratta dalle dipendenze dell'Istituto di Belle Arti e consegnata alle Reali Gallerie e Musei. Da allora la Galleria fu sottoposta all'amministrazione statale. Il distacco venne sottolineato dall'apertura ufficiale del nuovo ingresso in via Ricasoli e dal nuovo allestimento del museo michelangioloesco. I celeberrimi quattro "Prigioni" di Michelangelo, pervennero alla galleria dell'Accademia di Firenze nel 1909, provenienti dalla Grotta del Buontalenti nel Giardino di Boboli. Quest'ultimi furono raggiunti nel medesimo anno dal "San Matteo", che era stato conservato fino al 1831 presso l'Opera del Duomo e, in seguito, presso l'Accademia di Belle Arti. Questo straordinario nucleo di sculture michelangioloesche, cui si aggiunge lo spettacolare modello in terra cruda del "Ratto della sabina" del Giambologna, rappresenta un insieme scultoreo fra i più importanti al mondo. In seguito alle soppressioni degli enti ecclesiastici (conventi e monasteri), volute dal governo toscano durante l'occupazione napoleonica del 1808-1810, all'Accademia di Belle Arti era già giunta la maggior parte dei dipinti di soggetto religioso dal XIII al XVI secolo, in larghissima parte dalle chiese del territorio fiorentino. Una convenzione con l'adiacente Conservatorio di Musica Luigi Cherubini dell'anno 2001 integrò nel museo le collezioni di strumenti musicali dei Granduchi Medici e Lorena, ampliatasi su ulteriori collezionisti ed appassionati musicisti (Luigi Ferdinando Casamorata, Alessandro Kraus, Victor-Charles Mahillon, la contessa Editta Rucellai).

Di rilievo, inoltre, la Gipsoteca di Lorenzo Bartolini che rappresenta un fondo unico, costituito da un elevato numero dei suoi modelli in gesso. Testimonianza fondamentale dello stretto legame con l'Accademia delle Belle Arti, la Gipsoteca venne inaugurata nel 1978 nell'ambiente confinante con la scuola.

### Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### Denominazione e Sede

1. La Galleria dell'Accademia di Firenze, istituita ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, è un museo di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa).
2. La Galleria dell'Accademia di Firenze è un ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali ed afferisce alla Direzione generale Musei.



3. La Galleria dell'Accademia di Firenze ha sede a Firenze in Via Ricasoli 58-60.

#### **Art. 2 Missione**

1. La Galleria dell'Accademia di Firenze è un'istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità, aperta al pubblico, che ha in custodia, conserva, e promuove lo studio e la conoscenza delle proprie collezioni e del patrimonio culturale della città al fine di favorire la diffusione dei valori storico-artistici identitari e la valorizzazione dell'eredità culturale locale.
2. La Galleria dell'Accademia di Firenze si propone, soprattutto mediante le proprie iniziative didattiche, di favorire lo sviluppo sociale della collettività e la fruizione agevolata alle categorie meno favorite.
3. La Galleria dell'Accademia di Firenze riconosce nella collaborazione con altre istituzioni museali nel mondo e con gli enti di ricerca un obiettivo strategico utile all'accrescimento delle proprie potenzialità scientifiche, divulgative e didattiche.

#### **Art. 3 Funzioni**

1. La Galleria dell'Accademia di Firenze, in attuazione della sua missione e delle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenze e di pubblico godimento.
2. La Galleria dell'Accademia di Firenze svolge, in conformità con la normativa vigente, ogni attività utile al perseguimento della missione di cui all'art. 2. In particolare:
  - a) promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni;
  - b) organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento; partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati;
  - c) svolge attività educative e didattiche;
  - d) cura la conservazione, il restauro, la manutenzione delle collezioni e dei beni culturali;
  - e) preserva l'integrità di tutti i beni culturali in consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro;
  - f) promuove l'acquisizione di opere d'arte tenendo conto della natura delle collezioni della Galleria dell'Accademia di Firenze;
  - g) cura le ricerche sulle opere delle collezioni, specialmente tramite elaborazioni di cataloghi e altre pubblicazioni scientifiche;
  - h) garantisce l'inalienabilità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino l'alienazione e/o la cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti;
  - i) cura la comunicazione e le relazioni pubbliche;
  - j) cura la collaborazione scientifica e culturale con altri musei ed istituzioni;
  - k) gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali.

#### **Capo II**

#### **ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 4 Organi**

1. Gli organi della Galleria dell'Accademia di Firenze sono:
  - a) Il Direttore
  - b) Il Consiglio di amministrazione
  - c) Il Comitato scientifico



d) Il Collegio dei revisori dei conti.

#### **Art. 5 Direttore**

1. Il Direttore, rappresentante legale del museo, è il custode e l'interprete dell'identità e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi del Ministero, e viene nominato dal Direttore generale Musei, per una durata di quattro anni.

2. E' responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico. Il Direttore, ai sensi dell'art. 35 del D.P.C.M. 171/2014, in particolare:

- a) elabora, sentito il direttore del Polo Museale Regionale, il progetto di gestione del Museo comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione negli istituti e nei luoghi di sua competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;
- b) stabilisce nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2 lettera o) del medesimo D.P.C.M., l'importo dei biglietti d'ingresso sentita la Direzione generale Musei ed il Polo Museale Regionale in modo da assicurarne la più ampia fruizione;
- c) impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese della Galleria dell'Accademia di Firenze.

#### **Art. 6 Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, scelti fra esperti di chiara fama nell'ambito del patrimonio culturale. Fatta eccezione del Direttore, i consiglieri rimangono in carica per 5 anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

2. La partecipazione al Consiglio:

- a) non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune dove ha sede l'Istituto, delle spese ordinarie di viaggio, documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio;
- b) non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali della Galleria;
- c) esclude perché incompatibili sia la titolarità di rapporti di collaborazione professionale con la Galleria, sia l'assunzione di incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, sia a carico della Galleria.

3. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Direttore che lo convoca almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessità presso la sede della Galleria dell'Accademia di Firenze. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, viene inviato tramite qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Consiglio nonché ai componenti del Collegio dei revisori dei conti nel termine di otto giorni precedenti la data della seduta; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di 48 ore. Sono fatti salvi termini diversi eventualmente previsti da disposizioni di legge per specifici adempimenti del Consiglio di amministrazione. All'avviso di convocazione è allegata idonea documentazione di supporto, inerente gli argomenti all'ordine del giorno, in modo che sia consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti una adeguata e consapevole partecipazione alle sedute. Le convocazioni possono articolarsi in più sedute.



4. E' ammessa la possibilità che le sedute si tengano in audio/video conferenza a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente del Consiglio di amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
  - c) sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

5. Il Consiglio programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività della Galleria dell'Accademia di Firenze in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare:

- a) adotta lo Statuto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;
- b) approva la Carta dei servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale della Galleria, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
- d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze, monitorandone la relativa applicazione;
- e) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti della Galleria dell'Accademia di Firenze, che si adottano con il voto di due terzi dei componenti in carica. In caso di parità prevale la decisione assunta dal Direttore. Alle sedute assiste almeno un componente del Collegio dei revisori dei conti. Partecipano alle sedute il segretario amministrativo a supporto del Direttore e il segretario verbalizzante individuato dal Direttore. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è tenuto a cura del Presidente ed è custodito presso la sede della Galleria dell'Accademia di Firenze. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'art. 2421 del codice civile. Gli atti prodotti dal Consiglio di amministrazione sono redatti con l'ausilio di applicazioni informatiche e le modalità di tenuta dei documenti così generati devono in ogni caso garantire i requisiti di integrità e di autenticità.

#### **Art. 7 Comitato scientifico**

1. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze che lo presiede, da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, un membro designato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, un membro designato dalla Regione Toscana e uno dal Comune di Firenze. Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Comitato scientifico, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, rimangono in carica per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

2. La partecipazione al Comitato scientifico:

- a) non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali della Galleria;



- b) non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo, ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune ove ha sede la Galleria, delle spese ordinarie di viaggio documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Comitato;
  - c) esclude perché incompatibile, la titolarità sia di rapporti di collaborazione professionale con la Galleria, sia di incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, sia a carico della Galleria.
3. Il Comitato scientifico svolge funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza della Galleria. In particolare:
- a) formula proposte al Direttore e al Consiglio di amministrazione;
  - b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività della Galleria;
  - c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività della Galleria;
  - d) verifica ed approva, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
  - e) valuta ed approva i progetti editoriali della Galleria;
  - f) si esprime sullo Statuto della Galleria e sulle sue modifiche, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore.
4. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le sedute del Comitato scientifico si tengono, di norma, presso la sede della Galleria dell'Accademia di Firenze. La partecipazione può avvenire anche per via telematica.

#### Art. 8 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti della Galleria dell'Accademia di Firenze svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale della Galleria; si esprime altresì sullo Statuto e sulle modifiche statutarie.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Le discussioni al vaglio del Collegio dei revisori dei conti possono avvenire anche per via telematica.
4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti, e iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico della Galleria dell'Accademia di Firenze.

#### Art. 9 Aree funzionali

1. La Galleria dell'Accademia di Firenze è organizzata in spazi espositivi, spazi di servizio ad uso uffici, ed è articolata in aree funzionali:



- a) direzione;
  - b) tutela, conoscenza, gestione, valorizzazione e divulgazione delle collezioni e degli edifici afferenti alla Galleria;
  - c) cura e gestione delle collezioni;
  - d) documentazione, ivi compresa quella digitale;
  - e) restauro, studio, didattica e ricerca;
  - f) logistica, manutenzione generale e servizio tecnico;
  - g) *marketing, fundraising*, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni;
  - h) amministrazione, contabilità e gestione del personale;
  - i) accoglienza e vigilanza.
2. Il Direttore, con uno o più provvedimenti, definisce l'organizzazione e i compiti delle aree funzionali e dei relativi servizi, articolate in una o più unità di personale responsabile.
  3. La Galleria dell'Accademia di Firenze delibera e pubblica i programmi annuali e pluriannuali di attività, la Carta dei Servizi, la quale contiene i servizi offerti al pubblico, i parametri quantitativi e gli standard qualitativi museali, l'organigramma.

### Capo III

#### AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

##### Art. 10 Personale

1. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalla normativa generale sull'ordinamento del lavoro della pubblica amministrazione, dalle disposizioni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel comparto Ministeri, dagli accordi integrativi della contrattazione nazionale e locale.
2. Nel rispetto della normativa vigente e per il conseguimento dei propri fini, la Galleria può condividere il personale con altri istituti, avvalersi di personale non di ruolo e rendere operative convenzioni con Università e altri enti di ricerca, nonché con organizzazioni di volontariato ed enti di servizio civile.
3. Per il miglior svolgimento dei propri compiti e per garantire un adeguato funzionamento della Galleria dell'Accademia di Firenze, il personale è tenuto a un costante aggiornamento della propria preparazione. Conseguentemente, la Galleria dell'Accademia di Firenze provvede alle esigenze di formazione e aggiornamento professionale, favorendo la partecipazione alle iniziative di qualificazione e specializzazione.

##### Art. 11 Attività contrattuale

1. I contratti sono stipulati dal Direttore. Il Consiglio di amministrazione può stabilire la soglia di valore dei contratti per la cui stipula il Direttore necessita di apposita delibera del Consiglio.
2. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

##### Art. 12 Vigilanza

1. La Galleria dell'Accademia di Firenze è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, che la esercita ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.P.C.M. 17172014 tramite la Direzione generale Musei, d'intesa con la Direzione generale Bilancio. In particolare, la



Direzione generale Musei approva il bilancio ed il conto consuntivo della Galleria dell'Accademia di Firenze, su parere conforme della Direzione generale Bilancio.

2. L'attività del Direttore è sottoposta alla vigilanza della Direzione generale Musei, che esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 20, comma del D.P.C.M. 171/2014 e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, di avocazione e sostituzione.

